

Revisione dei ruoli delle Forze di Polizia

Marta Patacchiola

Il Consiglio dei Ministri il 24 maggio scorso ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124). Le principali misure introdotte riguardano il riordino delle carriere delle forze di polizia, delle funzioni dei vigili del fuoco e dell'Ac/Pra.

I tre decreti rappresentano l'ultimo dei tre pacchetti in cui sono stati suddivisi i provvedimenti attuativi della legge n. 124/2015: il primo pacchetto di decreti contiene oltre al regolamento per l'accelerazione dei procedimenti, anche disposizioni relative alla cittadinanza digitale, alla Conferenza dei servizi, ai procedimenti autorizzativi, al *Freedom of Information Act* (FOIA) e trasparenza, alle Forze di polizia, ai porti, ai dirigenti sanitari, alle partecipate, ai servizi pubblici locali, ai licenziamenti; il secondo pacchetto riguarda, invece, il riordino delle Camere di Commercio, la disciplina della dirigenza della Repubblica, la semplificazione delle attività degli enti di ricerca ed il Comitato paraolimpico.

Tra le misure adottate con il terzo pacchetto dei decreti attuativi figura la riorganizzazione dei ruoli delle forze di polizia¹, adottata in via definitiva con D.Lgs. n.95 emanato il 29 maggio 2017. La previsione di delega (art. 8, comma 1, lettera a) legge n. 124/2015) stabilisce che i decreti legislativi provvedano, altresì, alle “conseguenti modifiche” degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della L. n. 121/1981 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria), anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali.

In particolare, il Decreto introduce disposizioni volte a migliorare l'efficienza delle istituzioni preposte alla tutela della sicurezza dei cittadini e della difesa del Paese e a valorizzare la professionalità e il merito del personale.

Le misure adottate mirano a:

- adeguare e rimodulare le dotazioni organiche complessive in base alla consistenza effettiva del personale in servizio per assicurarne la funzionalità, tenendo in considerazione un corrispondente margine di flessibilità;
- rimodulare e valorizzare il percorso formativo, ridurre i tempi delle procedure (abbandonando quelle più risalenti) ed incentivare il ricorso alle nuove tecnologie;
- valorizzare il merito e la professionalità come criteri per la progressione di carriera, oltre che l'anzianità di servizio con i correlati titoli ottenuti nel corso della carriera;
- elevare il titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base (diploma di scuola secondaria di secondo grado), richiedere un titolo di studio universitari per la parte-

¹ Si ricorda che nel corso della XVI legislatura, le Commissioni riunite I e IV della Camera avevano avviato l'esame di alcune proposte di legge per il riordino delle carriere del personale direttivo e non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di pervenire ad un quadro normativo volto ad assicurare una maggiore valorizzazione del suddetto personale e un più armonico percorso professionale (A.C. 137 e abb.). L'esame delle proposte, però, non riuscì ad essere concluso prima della fine della legislatura.

cipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio nelle carriere degli ispettori, dei funzionari e degli ufficiali;

- ampliare le funzioni con particolare riguardo a quelle svolte da agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori con qualifica e gradi apicali, con contestuale intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità attraverso l'introduzione di un parametro stipendiale più elevato (si rende necessario anche l'adeguamento degli stipendi del restante personale);
- valorizzare il ruolo degli ispettori (direttivo) e quello delle carriere dei funzionari e ufficiali (dirigenziale), anche tenendo conto del nuovo requisito del titolo di studio universitario e potenziarne le funzioni;
- abbandonare i seguenti istituti relativi al trattamento economico: a) assegno di valorizzazione dirigenziale per i vice questori aggiunti, maggiori e qualifiche e gradi corrispondenti; b) indennità perequativa per i primi dirigenti e colonnelli e per i dirigenti superiori e generali di brigata; c) cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale" o trattamento dei "13-15 e dei 23-25 anni", meccanismo che al maturare di una certa anzianità di servizio attribuisce ai funzionari e agli ufficiali un trattamento economico dirigenziale indipendentemente dall'assunzione di una "responsabilità dirigenziale".

La revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera è stata adottata tenendo conto della necessità di assicurare il mantenimento della sostanziale "equiordinazione" del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183².

È necessario ricordare, infine, che l'intervento di cui al Decreto in commento è correlato e contestuale a quello previsto dalla speculare legge delega sulla revisione dei ruoli delle Forze armate, che richiama anche il principio volto assicurare la sostanziale equiordinazione dei rispettivi ordinamenti e a cui è stata data attuazione con D.Lgs. del 29 maggio 2017, n.94. La contestualità degli interventi è altresì conseguenza dell'impiego dello stanziamento comune; a quest'ultimo si aggiungono anche, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse derivanti dall'utilizzo del cinquanta per cento dei risparmi conseguenti, rispettivamente, alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui al D.Lgs. n. 177 del 2016 ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui alla L. n. 244 del 2012.

Inoltre, si precisa che l'art. 1, comma 365 della legge di bilancio 2017 ha destinato specifiche risorse economiche per dare attuazione proprio alle previsioni sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché sul riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La legge di bilancio prevede, in alternativa, la destinazione di tali risorse al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario su base annua previsto

² Nello specifico, l'articolo 19 della legge n. 183/2010 ha per la prima riconosciuto a livello normativo la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, considerando in particolare: la peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

dalla legge di stabilità 2015 in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale³.

³ Per maggiori approfondimenti si rimanda al Dossier *“Revisione dei ruoli delle Forze di Polizia - Atto del Governo n. 395 art. 8, L. 7 agosto 2015, n. 124”*, Servizio Studi della Camera dei deputati, marzo 2017.

